



52209-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 2253/18

Anna Criscuolo

- Relatore -

CC - 16/10/2018

Ersilia Calvanese

R.G.N. 26865/2018

Laura Scalia

Antonio Corbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

.....

.....

avverso l'ordinanza del 27/03/2018 del Tribunale del riesame di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Messina ha parzialmente riformato l'ordinanza cautelare, emessa in data 9 marzo 2018 dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti di ia, sostituendo la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110-353 e 110- 319 *quater* cod. pen., e ha confermato l'ordinanza nei confronti di a, al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110- 353 cod. pen., reati commessi in relazione alle opere di riqualificazione

dell'impianto sportivo, sito nel parco urbano Angelo D'Arrigo del comune di
M.

Incontestata la ricostruzione dei fatti, emersa dalla documentazione acquisita, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e dalle ammissioni della stessa sulla natura solo formale della procedura competitiva, essendo informati e concordi sull'esito della procedura in favore della stessa e del Garilli anche i funzionari comunali e gli altri partecipanti, il Tribunale ha ritenuto sussistente sia il reato di cui all'art. 353 cod. pen., in ragione del contenuto degli atti di invito e delle determinate comunali, contenenti riferimenti all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica ed al criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento degli incarichi di progettista esecutivo e di assistente al RUP, sia il reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. contestato alla in qualità di consulente tecnico regionale del Coni, per avere abusato dei poteri connessi e dei rapporti con il legale rappresentante del Credito Sportivo Siciliano, per indurre i tecnici comunali ad affidare a lei ed al suo collaboratore gli incarichi professionali suindicati.

Il Tribunale ha ravvisato a carico di entrambi gli indagati sia il pericolo di reiterazione, desunto dalle modalità di commissione dei reati, dalla spregiudicatezza dimostrata e dalla pluralità di incarichi ottenuti dalla Sapienza con gli stessi metodi, sia il pericolo di inquinamento probatorio, desunto dall'attitudine degli indagati a manipolare i procedimenti amministrativi: esigenze ritenute adeguatamente tutelabili con la detenzione domiciliare con il divieto di comunicazione, imposto alla

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati, che ne chiedono l'annullamento per le ragioni di seguito illustrate.

3. Il difensore di , in via preliminare, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e 14 e 6 CEDU nella parte in cui non prevede che la misura custodiale non possa essere applicata nel caso in cui il giudice ritiene irrogabile con la sentenza di condanna una pena detentiva nel limite di 4 anni, previsto dal novellato art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in forza del d.lgs. del 16 marzo 2018 a seguito della sentenza n. 41 del 2 marzo 2018 della Corte Cost, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il P.m. sospende l'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni anziché a quattro anni.

La norma preserva la libertà del condannato per consentirgli di accedere a misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento all'affidamento in



prova al servizio sociale ex art. 47, comma 3-bis legge 354/1975, quando la pena da espiare non sia superiore a quattro anni.

3.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen.

Si deduce che, incontestata la condotta materiale posta in essere dalla ricorrente, oggetto del ricorso è la qualificazione giuridica della condotta, in quanto la procedura di affidamento degli incarichi è avvenuta con affidamento diretto, trattandosi di incarico di importo inferiore a 40 mila euro. Si sostiene che non può parlarsi di gara per mancanza dei requisiti formali, atteso che la P.A. non aveva formulato offerte di partecipazione con indicazione dei requisiti della proposta, ma solo inviti di parcella; tutti i professionisti partecipanti erano consapevoli dell'identità del beneficiario finale dell'assegnazione, come risulta dalle intercettazioni, cosicché non vi sono interessi lesi né dei terzi né della P.A., consapevole delle offerte formulate, al punto da fornire indicazioni sui ribassi. Si evidenzia che nel caso in esame non vi era alcuna libera competizione né una procedura informale di consultazione, trattandosi di affidamento diretto, svincolato da uno schema concorsuale. Anche sul piano dell'elemento soggettivo deve escludersi l'intento fraudolento, avendo la P.A. agito al solo fine di evitare attacchi politici e preferito far apparire all'esterno una sorta di gara pubblica, mentre si trattava di affidamento diretto, previsto e consentito normativamente.

E' errata la conclusione del Tribunale, che ha ritenuto strumentale il ricorso alla procedura di affidamento solo per sfuggire all'applicazione delle linee guida dell'Anac sulla rotazione degli incarichi, in quanto la ha accettato apertamente entrambi gli incarichi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo e l'affidamento dell'incarico rispetta proprio le previsioni delle linee guida, in quanto la determina di incarico fa espresso riferimento alla carenza di personale tecnico specializzato per effettuare la progettazione esecutiva. Analogamente va censurato l'argomento del Tribunale che rinviene il movente della condotta nella circostanza che la aveva apposto il parere tecnico quale consulente del Coni ed aveva necessità di far simulare una procedura competitiva per non incorrere in incompatibilità, non previste da alcuna norma. Si segnala che nell'ambito del procedimento parallelo, pendente dinanzi all'AG di Catania relativamente ad analoga fattispecie di reato, l'ordinanza cautelare emessa a carico dell'imputata è stata annullata senza rinvio;

3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. per mancanza della qualifica di pubblico ufficiale della ricorrente,

collegata alla qualità di consulente tecnico del CONI ed al parere espresso in linea tecnica, peraltro, non vincolante per il Presidente Regionale del CONI, che esprime la valutazione finale. Risolutivo è l'art. 2 del regolamento del CONI in atti, in quanto precisa che i pareri in linea tecnico-sportiva non riguardano gli aspetti di specifica competenza di altri organi né possono determinare l'opportunità o la convenienza della realizzazione dell'opera o la congruità della relativa spesa. Risulta inoltre, che la ricorrente non sottoscrive i suoi pareri, limitati a valutazioni tecniche sulla completezza della pratica o sulle criticità o sugli elementi mancanti: pertanto, non le si può attribuire la qualifica di pubblico ufficiale, non esercitando la stessa alcun potere autoritativo, certificativo o deliberativo, ma ricoprendo soltanto la veste di consulente tecnico sportivo del CONI in forza di un contratto di diritto privato. Si evidenzia inoltre, che per i progetti di valore non superiore al milione di euro il parere finale spetta al Delegato Provinciale del CONI.

Manca pertanto, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio della ricorrente, mero consulente del CONI; manca di conseguenza qualsiasi posizione di supremazia della stessa nei confronti di funzionari pubblici, come si ricava dal colloquio del 22 giugno 2017 con il Puglisi, al quale l'indagata chiese in modo formale e senza imposizione se il Comune avesse la volontà di nominare un assistente al RUP per il progetto di _____, ottenendone l'assenso: emerge, quindi, una posizione di parità tra le parti né elementi contrari possono ricavarsi dalle dichiarazioni del _____ smentite dalle intercettazioni, dalle quali risulta che egli stesso indicò alla _____ il ribasso del 10% da applicare nell'interesse dell'amministrazione. Il Tribunale non ha considerato, se non ai fini cautelari, la documentazione prodotta dalla quale risulta che 21 comuni, sui 29 interpellati dalla difesa, hanno ricevuto finanziamenti dal CONI nel 2017 e non hanno affidato alcun incarico alla ricorrente ed ai _____.

3.3 violazione di legge anche in punto di esigenze cautelari e vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato le indagini difensive, dalle quali risulta che nella quasi totalità dei casi l'indagata non ricopriva mai l'incarico di progettista per i progetti sui quali aveva emesso il parere tecnico; che il contratto di prestazione d'opera con il CONI è stato rescisso e con determina del 23 febbraio 2018 il Comune di _____ ha revocato l'incarico alla ricorrente ed al _____ i elementi certificano l'impossibilità di reiterare il reato. Insussistente è anche il rischio di inquinamento probatorio, atteso che è stata l'indagata ad ammettere di aver svolto per due comuni il doppio ruolo di progettista e di consulente del CONI.

4. Il difensore di _____ deduce violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione per insussistenza del reato di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto l'incarico al Garilli è avvenuto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida Anac dispongono l'acquisizione di preventivi al solo scopo di verificare la congruità del prezzo proposto dal professionista in relazione alle caratteristiche della commessa sotto soglia né risulta un accordo tra il ricorrente e l'arch. _____, che possa aver fuorviato il committente nella determinazione del compenso.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente una gara per l'affidamento dell'incarico, in quanto la procedura adottata non presenta alcun criterio selettivo né i criteri cui devono attenersi le offerte, cosicché si è in presenza di una mera comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare discrezionalmente, specie in considerazione del fatto che la collaborazione al Rup non è prestazione eseguita su criteri standardizzati, ma nella stessa rilevano competenze, esperienze, capacità del professionista. Lo schema di parcella richiesto dalla P.A. per l'incarico in esame è una mera richiesta di preventivo e non un avviso di gara, finalizzato a valutare l'economicità della prestazione offerta, la sua qualità e rispondenza alle esigenze del caso ovvero la congruità del prezzo richiamata dalle linee guida Anac. E' quindi, illogica la motivazione del Tribunale, mancando nella fattispecie i requisiti minimi della gara pubblica, essendovi soltanto un affidamento diretto di incarico a seguito di verifica comparativa di più offerte per verificare la congruità dei preventivi. Mancante è la motivazione anche in punto di esigenze cautelari, non risultando indicati gli elementi da cui si trae l'attualità del pericolo di reiterazione del reato né risultando indicate le ragioni per le quali tale esigenze non potesse essere soddisfatta con misura interdittiva.

Con memorie in data 4 ottobre 2018 i difensori dei ricorrenti hanno depositato la sentenza di annullamento senza rinvio, emessa da questa Corte il 24 maggio scorso, avente ad oggetto la medesima contestazione di turbativa d'asta in un caso speculare a quello in oggetto ed insistono, pertanto, nell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso del _____, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto risulta non più sottoposto a misura cautelare.

2. Il ricorso di _____ è parzialmente fondato.

2.1 E' inammissibile la questione di incostituzionalità proposta in via preliminare, già disattesa nell'ordinanza impugnata, non solo perché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., potendo soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), ma anche per genericità, in quanto il motivo di ricorso si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, mentre a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 24054 del 27/04/2016, Caturano, Rv. 267113).

La questione è peraltro, infondata, in quanto prospetta un allineamento tra l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. e l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. novellato, ponendo a raffronto norme relative a fasi processuali eterogenee, rispondenti a finalità diverse e, pertanto, sottoposte a diversa disciplina quanto a limiti di pena, laddove, invece, la Corte Costituzionale nella sentenza indicata nel ricorso ha ravvisato un'ingiustificata cesura tra norme relative alla fase esecutiva e ha ripristinato il parallelismo tra la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

3. E' fondato il primo motivo di ricorso.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente nel caso in esame una gara sia per l'affidamento dell'incarico di progettista esecutivo alla Sapienza sia per l'affidamento dell'incarico di assistenza al RUP al _____ valorizzando i riferimenti contenuti nelle determine comunali e negli inviti spediti ai professionisti alla offerta economicamente più vantaggiosa o più conveniente per l'amministrazione e ritenendo irrilevante che l'affidamento degli incarichi fosse avvenuto con la procedura di affidamento diretto ex art. 36 d.lgs. 50/2016, trattandosi di incarichi sotto soglia ovvero per importi inferiori a 40 mila euro.

Deve tuttavia, osservarsi che detta norma prevede la possibilità di prescindere dalla consultazione di due o più operatori economici, nella fattispecie, invece, avvenuta, richiedendo l'invio di offerte economiche, che, sebbene pacificamente concertate tra i proponenti ed i funzionari comunali, non necessariamente presuppongono l'esistenza di una gara, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 38509 del 24 maggio 2018 relativo ad un caso analogo, riguardante la ricorrente.

E' orientamento pacifico che il reato di cui all'art. 353 cod. pen. non è configurabile solo in presenza di pubblici incanti o di licitazioni private, cioè quando vi sia diretta applicazione delle norme in materia di aggiudicazione di

appalti, ma in tutti i casi in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione decide di individuare il contraente e di concludere un contratto, che assicuri una libera competizione tra più concorrenti (Sez. 6, n. 13124 del 28/1/2008, Mancianti, Rv. 239314), e che, a prescindere dal *nomen iuris*, la norma è applicabile anche alle gare informali ed esplorative in presenza di un meccanismo selettivo delle offerte (Sez. 6, n. 29581 del 24/5/2011, Tatò, Rv. 250732).

Pertanto, l'elemento qualificante la gara è il fatto che vi sia una reale e libera competizione tra le persone che vi partecipano, che, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione e da tale elemento discende la consapevole contesa, che dà contenuto alla gara (Sez. 6, n. 32237 del 13/3/2014, Novi, Rv. 260426), mentre non vi è gara in mancanza di forme procedimentali, nel senso che, pur in presenza di un interpello, se non è stabilito alcun meccanismo selettivo di competizione e di concorrenza tra gli offerenti, vi è solo una comparazione di offerte, che la P.A. è libera di valutare, pur attraverso un esame contestuale delle stesse (Sez. 6, n. 13124 del 1998, De Simone, Rv. 213033).

Tale situazione appare ravvisabile nel caso in esame, trattandosi di procedura adottata in assenza di un avviso o di un bando e non avendo il Tribunale precisato quale fosse l'esatto contenuto delle lettere di invito dirette ai professionisti, indispensabile al fine di accertare se si fosse in presenza di una mera richiesta di invio di parcella o se si trattasse di una richiesta di offerte da formulare secondo precisi criteri selettivi predeterminati, non essendo dirimente il riferimento del Tribunale all'offerta più conveniente, contenuta nelle determine di affidamento degli incarichi, atteso che anche la mera comparazione di preventivi è funzionale alla scelta di quello ritenuto economicamente più congruo.

Ribadito che in mancanza di precisi criteri di selezione non si realizza una gara in senso tecnico né si instaura una procedura competitiva, ma una mera consultazione e comparazione di offerte, sostanzialmente rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della P.A. (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, P.g. in proc. Cereda, Rv. 266118), l'ordinanza va annullata con rinvio sul punto al fine di chiarire se l'amministrazione avesse richiesto la trasmissione di preventivi di parcella per l'affidamento dell'incarico, predeterminando le regole da seguire ed i criteri di selezione delle offerte, se fosse o meno prevista una base economica su cui operare i ribassi o il tetto di spesa, in modo da instaurare una procedura competitiva.



3. E', invece, infondato il secondo motivo, relativo al reato di cui all'art. 319 *quater* cod. pen. ed alla preliminare verifica della qualifica pubblicistica della ricorrente, contesta nel ricorso.

A tal fine occorre avere riguardo alle funzioni esercitate dalla Sapienza, consulente regionale per l'impiantistica sportiva presso il CONI, Comitato Regionale Sicilia, non essendo dirimente la circostanza che fosse un consulente esterno, legato all'ente da un contratto di diritto privato, quanto piuttosto all'attività svolta, secondo il criterio sostanzialistico e funzionale contenuto negli artt. 357-358 cod. pen.

L'elemento che differenzia il pubblico ufficiale dall'incaricato di pubblico servizio è costituito dal fatto che il primo è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l'incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica (Sez. 6, n. 37102 del 17/5/2004, Rv. 230374, Ferreri). L'art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel secondo comma, la definizione di pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attività consistenti in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale. Pertanto, servizio pubblico è quello che realizza direttamente finalità pubbliche e, nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272226).

Ciò posto e ritenuta pacifica la natura pubblicistica dell'attività del CONI, il consulente tecnico regionale per l'impiantistica sportiva esprime un parere tecnico, preliminare all'ammissione a finanziamento, su progetti di valore non superiore ad euro 1.032.913,80 per la ristrutturazione o costruzione di impianti sportivi nella regione.

Pur trattandosi di parere non vincolante, in quanto la determinazione finale è di competenza del Presidente Regionale, detto parere tecnico è obbligatorio ed essenziale e di norma seguito dall'organo deputato a decidere, che ad esso si conforma: pertanto, pur non investendo alcun profilo di congruità economica, il parere favorevole del consulente tecnico sportivo ha un'indubbia rilevanza procedimentale per l'approvazione dei progetti sportivi da finanziare.

Contrariamente alla prospettazione riduttiva della difesa, non può certo ritenersi attività materiale, quella svolta dalla ricorrente, deputata a controllare la regolarità dei progetti, la completezza e le carenze progettuali, cosicché non è affatto priva di incidenza sull'iter amministrativo successivo, come peraltro, dimostra di aver ben chiaro l'indagata nel rimarcare allo _____, interessato ad altro progetto, che "è assolutamente importante il parere CONI...è determinante" (v. pag. 15 dell'ordinanza genetica).

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il parere tecnico è atto endoprocedimentale, che concorre a formare la volontà dell'ente nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, e ha rimarcato che nel caso in esame il Presidente regionale del Coni non ha esaminato alcun altro elemento, oltre il parere espresso dal consulente, e conformemente ad esso ha dato parere favorevole all'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo di _____.

Pertanto, pur dovendo più propriamente riconoscersi alla ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, la valutazione del Tribunale risulta corretta.

4. Anche sul piano oggettivo della condotta l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione lineare e coerente, valorizzando i risultati delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge l'abuso di posizione della ricorrente nel sollecitare ed indurre il _____ a affidarle l'incarico e quello di assistenza al RUP al _____, persuadendolo dell'opportunità di tale nomina, che lo avrebbe sollevato da ogni problema.

Il Tribunale ha attribuito rilievo alla posizione di forza della ricorrente rispetto al funzionario, valorizzando le dichiarazioni del Puglisi, svalutate dalla difesa, il quale aveva descritto il contatto avuto con la _____ presso la sede regionale del Coni per verificare la possibilità di realizzare il progetto ed aveva dichiarato che la _____ aveva subordinato l'approvazione del progetto all'affidamento dell'incarico di progettazione a lei (v. pag. 5 dell'ordinanza).

La deduzione difensiva, che, invece, pone l'accento sulla circostanza che fu il Puglisi ad imporre alla ricorrente il ribasso da offrire per ottenere l'incarico, trascura il contenuto del colloquio, riportato nell'ordinanza genetica, che dimostra il contrario, in quanto il _____ affermava: "lo sto facendo diretto... però me la assumo io la responsabilità però lei ma veniri incontra a mia.. dici ma lei.. cioè si rende conto.. io mi metto nelle condizioni... però devo fare l'interesse dell'amministrazione ...devo cercare di avere un ribasso"- pag. 6 ordinanza genetica-, lasciando chiaramente trasparire il disagio di ricorrere all'affidamento diretto pur di favorirla.



Risulta che fu sempre l'indagata a suggerire l'incarico di affidare l'incarico di assistente al RUP al [redacted] ed a stabilire il margine di spesa per detto incarico, persuadendolo del vantaggio di una simile scelta, utilizzando toni suadenti ed induttivi ("che dice nominiamo un assistente al rup, così per lei... toglie tutti gli impicci.. di fare gare..", "e allora che fa gli propongo.. vengo domani mattina con questo mio collega e sistemiamo tutte cose") e non mancando di rimarcare la propria capacità di intervento anche sul piano economico, stabilendo persino il margine di spesa per detto incarico ("no per l'assistenza al Rup.. no.. però possiamo trovare.. nelle somme a disposizione.. 2 mila euro li trovamu e 4 mila euro la parcella...si fa uno sconto...la portiamo a 2 mila euro", "lo facciamo fare ...accussi ci leva tutti gli impicci a lei", v. pag. 6 ordinanza genetica).

Le numerose conversazioni riportate nell'ordinanza genetica, richiamate dal Tribunale perché ritenute indicative della strumentalizzazione della qualità e dei poteri connessi all'attività di consulenza per il CONI regionale svolta dalla ricorrente, confortano la valutazione, emergendo dalle stesse la capacità dell'indagata di far pesare il proprio ruolo e di assicurare l'esito favorevole dei progetti in cambio di un incarico (pag. 15 e 17 ordinanza genetica).

6. Diversamente, sono fondate le censure in punto di esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza impugnata contiene una valutazione parziale.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione in ragione delle modalità della condotta, della spregiudicatezza, emersa anche in altre vicende, e dell'abituale *modus operandi* della Sapienza, risultante dai colloqui, richiamati nell'ordinanza, nonché dell'ampia rete di relazioni con funzionari comunali, politici e vertici del CONI Sicilia, ma non ha tenuto conto né della risoluzione del contratto di consulenza con il CONI né della revoca degli incarichi da parte del Comune in data 23 febbraio 2018, valutandone l'incidenza sul pericolo di recidiva e sull'attualità dello stesso.

Del tutto generica ed apparente è, inoltre, la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, non ancorata ad elementi specifici e concreti.

Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sui punti indicati affinché colmi le lacune motivazionali rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [redacted] limitatamente al reato di cui all'art. 353 cod. pen. e alle esigenze cautelari e



rinvia per nuovo esame sui predetti punti al Tribunale di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso di _____ per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 16/10/2018.

Il Consigliere estensore

Anna Criscuolo



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

